



Omesso versamento di ritenute: non addebitabile ai ritardi della P.A.

Renzo La Costa

Non è affatto imprevedibile che la Pubblica Amministrazione provveda ai pagamenti spettanti con sistematico ritardo: tale circostanza, non è quindi causa di forza maggiore per la quale si ometta di versare le ritenute dovute all'Erario. Tale principio non è solo adottato nella recente sentenza qui in commento 03/04/2019 n. 2017 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio, ma riviene da univoca giurisprudenza comunitaria e di legittimità.

Nel caso in questione, il primo giudice aveva respinto il ricorso proposto dalla una s.r.l. contro avviso bonario dell'Agenzia delle Entrate nella parte in cui si richiedeva il pagamento di sanzioni e di interessi per le ritenute di acconto trattenute e non versate per oltre 20.000 euro. La società sosteneva che sanzioni e interessi non andassero applicati poiché il versamento omesso delle ritenute era avvenuto a causa di forza maggiore. E invocava l'art. 6, comma 5, del d.lgs. n. 472/1997 (*"Non e' punibile chi ha commesso il fatto per forza maggiore."*)

Il primo giudice aveva richiamato l'ordinanza della Corte di Cassazione civile, nr. sez. 22153/2017 sul concetto di forza maggiore, caratterizzato dall'imprevedibilità e dall'irresistibilità degli eventi che avevano impedito il pagamento dei tributi e dall'adozione di idonee precauzioni per evitare la situazione venutasi a creare. Nella specie però si era ritenuto difficile parlare di imprevedibilità dell'evento, tenuto conto che è sistematico il perdurare nel ritardo dei pagamenti da parte degli enti istituzionali con i quali la società lavora e nei confronti dei quali vanta crediti per svariati milioni di euro. La società appellava tale decisione, sostenendo la sussistenza della forza maggiore a causa della crisi di liquidità della società dovuta ai ritardi nei pagamenti da parte di clienti istituzionali (ASL, Ministeri, amministrazioni comunali e pubbliche amministrazioni); l'omesso e ritardato pagamento dell'IRPEF sarebbero quindi dipesi da causa di forza maggiore indipendente dalla volontà della ricorrente.

Secondo il collegio giudicante, il concetto di forza maggiore, richiamato nella norma citata, va interpretato in modello elaborato dalla giurisprudenza euro-unitaria, così come affermato dall'ordinanze di Cassazione civile, sez. trib., n. 22153/2017, citata dal primo giudice. In particolare, secondo la Cassazione:

"con la sentenza della Corte di Giustizia CE C/.14/06, infatti, al punto 24, è stato specificato che la nozione di forza maggiore, in materia tributaria e fiscale, comporta la sussistenza di un elemento oggettivo, relativo alle circostanze anormali ed estranee all'operatore, e di un elemento soggettivo, costituito dall'obbligo dell'interessato di premunirsi contro le conseguenze dell'evento anormale, adottando misure appropriate senza incorrere in sacrifici eccessivi; ...è stato, altresì, evidenziato che la nozione di forza maggiore non si limita all'impossibilità assoluta, ma deve essere intesa nel senso di circostanze anormali e imprevedibili, le cui conseguenze non avrebbero potuto essere evitate malgrado l'adozione di tutte le precauzioni del caso (CGCE sent. 15.12.1994 causa C-195/91 P, Bayer/Commissione, punto 31, nonché sent. 17.10.2002 causa C-208/01, Perras Medina punto 19);

. ...pertanto, sotto il profilo naturalistico, la forza maggiore si atteggia come una causa esterna che obbliga la persona a comportarsi in modo difforme da quanto voluto, di talché essa va configurata, relativamente alla sua natura giuridica, come una esimente poiché il soggetto passivo è costretto a commettere la violazione a causa di un evento imprevisto, imprevedibile ed irresistibile, non imputabile ad esso contribuente, nonostante tutte le cautele adottate"".

Nella specie – ha proseguito il Collegio - il ritardo nei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni non può configurare di per sé solo un evento imprevedibile e irresistibile, rappresentando invece situazione abbastanza ricorrente e prevedibile. Né risulta che la ricorrente abbia adottato idonee precauzioni per evitare la situazione venutasi a creare.

L'appello, pertanto, è stato respinto.

Massima:

Sono dovute le sanzioni ove le ritenute d'acconto Irpef risultino trattenute ma non versate atteso che non costituisce causa di forza maggiore, e conseguentemente non è applicabile al caso l'art. 6 comma 5 del d. lgs. 472/1997 dal titolo "Cause di non punibilità" secondo cui "Non è punibile chi ha commesso il fatto per forza maggiore", poiché i ritardati pagamenti da parte di Ministeri, Comuni, Pubbliche amministrazioni che hanno determinato la crisi di liquidità, non sono caratterizzati né da imprevedibilità né da irresistibilità tenuto conto che è sistematico il perdurare del ritardo nel pagamento dei pagamenti da parte degli enti istituzionali. (Conf. 22153/17)